

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 33

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 agosto 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

- n. 77. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 giugno 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Imposte e tasse - Norme della Regione Piemonte - Legge finanziaria per l'anno 2006 - Esenzione dal pagamento dell'IRAP in favore delle aziende della filiera avicola - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lamentata esorbitanza dal limitato spazio di autonomia normativa regionale delineato dagli artt. 16 e 24 del d.lgs. n. 446 del 1997 - Denunciata lesione della esclusiva competenza statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.

- Legge della Regione Piemonte 21 aprile 2006, n. 14, art. 2.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e) e 119, in relazione al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 4, 16 e 24.

Imposte e tasse - Norme della Regione Piemonte - Legge finanziaria per l'anno 2006 - Tassa automobilistica regionale - Determinazione degli importi in funzione del numero dei kv del veicolo - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lamentata introduzione di modifica sostanziale del criterio di tassazione, riferito al tipo o categoria dei veicoli, adottato dal legislatore statale con l'art. 17, comma 16, della legge n. 449 del 1997 - Denunciata esorbitanza dai limiti imposti alla competenza legislativa regionale con lesione della esclusiva competenza statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.

- Legge della Regione Piemonte 21 aprile 2006, n. 14, art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e) e 119, in relazione all'art. 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al decreto interministeriale 27 dicembre 1997, all'art. 24 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Imposte e tasse - Norme della Regione Piemonte - Legge finanziaria per l'anno 2006 - Tassa automobilistica regionale - Motociclette e auto storiche iscritte ai rispettivi albi - Esenzione dal pagamento del c.d. bollo annuale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lamentata introduzione di regolamentazione difforme rispetto alla disciplina statale contenuta nell'art. 63 della legge n. 342 del 2000 - Denunciata esorbitanza dai limiti imposti alla competenza legislativa regionale con lesione della esclusiva competenza statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.

- Legge della Regione Piemonte 21 aprile 2006, n. 14, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e) e 119, in relazione alla legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 63

Pag. 7

- n. 78. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 giugno 2006 (della Regione Campania).

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Ricorso della Regione Campania - Denunciata adozione attraverso un procedimento gravemente lesivo del principio di leale collaborazione, in relazione all'acquisizione e alla valutazione del parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, in contrasto con le prescrizioni della legge di delega e con diretta lesione delle competenze e prerogative costituzionali delle Regioni - Richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero atto per vizi procedurali.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Soppressione delle Autorità di bacino e istituzione delle Autorità di bacino distrettuale in corrispondenza di otto distretti idrogeografici - Ricorso della Regione Campania - Lamentata modifica del sistema vigente non autorizzata dalla legge delega, mancanza di partecipazione delle Regioni nella definizione del nuovo assetto, irragionevolezza della disciplina, accentramento di funzioni in capo allo Stato con sottrazione di qualsiasi garanzia alle Regioni, adozione di normativa di dettaglio nella materia di competenza concorrente «governo del territorio» e attribuzione al Governo di funzione regolamentare - Denunciata invasione e lesione delle attribuzioni regionali, violazione del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, contrasto con l'oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63 e 64.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Recupero dei rifiuti - Accordi di programma con soggetti economici o associazioni di categoria per la definizione di metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti - Ricorso della Regione Campania - Lamentata sottrazione dei sottoprodotti e delle c.d. materie prime secondarie alla disciplina dei rifiuti, esenzione dall'autorizzazione e frammentazione della disciplina in contrasto con il sistema, deregolamentazione contrastante con le normative europee (direttive n. 75/442/CEE e n. 91/156/CEE) - Denunciato vizio di eccesso di delega per contrasto con la disciplina comunitaria e inosservanza del vincolo del rispetto dell'assetto amministrativo e del riparto di competenze vigente, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Rifiuti - Definizioni di smaltimento, recupero, deposito temporaneo, sottoprodotto, materia prima secondaria, materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche - Ricorso della Regione Campania - Lamentata deregolamentazione mascherata del settore, sottrazione dei sottoprodotti e delle materie prime secondarie alla disciplina dei rifiuti, in contrasto con le normative europee (direttive n. 75/442/CEE e n. 91/156/CEE) - Denunciato vizio di eccesso di delega per contrasto con la disciplina comunitaria e inosservanza del vincolo del rispetto dell'assetto amministrativo e del riparto di competenze vigente, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. g), h), m), n), q) e u).
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Rifiuti - Accordo deregolatorio per le procedure semplificate di smaltimento di rifiuti e rinvio al d.m. 5 febbraio 1988 per la fase transitoria in attesa della fissazione di nuove regole - Ricorso della Regione Campania - Lamentata sottrazione dei sottoprodotti e delle c.d. materie prime secondarie alla disciplina dei rifiuti, esenzione dall'autorizzazione e frammentazione della disciplina in contrasto con il sistema, deregolamentazione contrastante con le normative europee (direttive n. 75/442/CEE e n. 91/156/CEE) - Denunciato vizio di eccesso di delega per contrasto con la disciplina comunitaria e inosservanza del vincolo del rispetto dell'assetto amministrativo e del riparto di competenze vigente, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 214, commi 3 e 5.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Gestione dei rifiuti - Terre e rocce da scavo, residui della lavorazione della pietra destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati - Esclusione dalla disciplina dei rifiuti - Ricorso della Regione Campania - Lamentato contrasto con la disciplina comunitaria - Denunciato vizio di eccesso di delega per contrasto con la disciplina comunitaria e inosservanza del vincolo del rispetto dell'assetto amministrativo e del riparto di competenze vigente, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Catasto dei rifiuti - Obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti - Esenzione per le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi - Ricorso della Regione Campania - Lamentato danno e perdita di informazioni per i controlli ambientali - Denunciato vizio di eccesso di delega per contrasto con la disciplina comunitaria e inosservanza del vincolo del rispetto dell'assetto amministrativo e del riparto di competenze vigente, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 189, comma 3.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Disciplina degli scarichi - Assimilazione alle acque reflue domestiche degli scarichi derivanti dalle imprese agricole - Condizione - Prevalenza della materia prima derivante dalla propria produzione rispetto alla materia prima derivante da produzioni altrui - Ricorso della Regione Campania - Lamentata discrezionalità del criterio con inevitabilità del danno ambientale - Denunciato vizio di eccesso di delega per contrasto con la disciplina comunitaria e per contrasto con i principi e criteri direttivi di miglioramento della tutela ambientale e inosservanza del vincolo del rispetto dell'assetto amministrativo e del riparto di competenze vigente, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 101, comma 7.
- Costituzione, artt. 76 e 117, commi primo e terzo.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di fognatura e depurazione - Ricorso della Regione Campania - Lamentata previsione di poteri normativi ministeriali sovraordinati a quello delle Regioni in violazione della competenza legislativa residuale in materia di servizi pubblici locali, lesione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni, contrasto con la delega legislativa in relazione al rispetto delle esistenti attribuzioni regionali, e ai criteri fissati per l'adozione di misure e strumenti economici, finanziari e fiscali, nonché introduzione *ex novo* di imposta non prevista tra gli oggetti della delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma quarto, e 119

Pag. 13

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 77

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 giugno 2006
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Imposte e tasse - Norme della Regione Piemonte - Legge finanziaria per l'anno 2006 - Esenzione dal pagamento dell'IRAP in favore delle aziende della filiera avicola - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lamentata esorbitanza dal limitato spazio di autonomia normativa regionale delineato dagli artt. 16 e 24 del d.lgs. n. 446 del 1997 - Denunciata lesione della esclusiva competenza statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.

- Legge della Regione Piemonte 21 aprile 2006, n. 14, art. 2.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e) e 119, in relazione al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 4, 16 e 24.

Imposte e tasse - Norme della Regione Piemonte - Legge finanziaria per l'anno 2006 - Tassa automobilistica regionale - Determinazione degli importi in funzione del numero dei kv del veicolo - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lamentata introduzione di modifica sostanziale del criterio di tassazione, riferito al tipo o categoria dei veicoli, adottato dal legislatore statale con l'art. 17, comma 16, della legge n. 449 del 1997 - Denunciata esorbitanza dai limiti imposti alla competenza legislativa regionale con lesione della esclusiva competenza statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.

- Legge della Regione Piemonte 21 aprile 2006, n. 14, art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e) e 119, in relazione all'art. 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al decreto interministeriale 27 dicembre 1997, all'art. 24 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Imposte e tasse - Norme della Regione Piemonte - Legge finanziaria per l'anno 2006 - Tassa automobilistica regionale - Motociclette e auto storiche iscritte ai rispettivi albi - Esenzione dal pagamento del c.d. bollo annuale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Lamentata introduzione di regolamentazione difforme rispetto alla disciplina statale contenuta nell'art. 63 della legge n. 342 del 2000 - Denunciata esorbitanza dai limiti imposti alla competenza legislativa regionale con lesione della esclusiva competenza statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato.

- Legge della Regione Piemonte 21 aprile 2006, n. 14, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e) e 119, in relazione alla legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 63.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, contro Regione Piemonte, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2 e dell'art. 3, comma 1 e 2 della legge regionale Piemonte 21 aprile 2006, n. 14, pubblicata in B.U.R. 17 aprile 2006 n. 17.

La legge regionale Piemonte 21 aprile 2006, n. 14, «legge finanziaria per l'anno 2006», pubbl. in B.U.R. 27 aprile 2006, n. 17, dispone:

a) all'art. 2, sotto la rubrica Esenzione dal pagamento dell'IRAP, che: 1) Le aziende della filiera avicola sono esentate per l'anno 2006, dal pagamento dell'IRAP. 2) Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto alla unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze-Bilanci titolo I, spese correnti);

b) all'art. 3, commi 1 e 2, sotto la rubrica Variazione degli importi della tassa automobilistica regionale, che "1) A decorrere dal 1° gennaio 2007 la tassa automobilistica regionale, per i veicoli il cui pagamento è calcolato per kw, è fissata: a) in euro 2,33 per kw per i veicoli fino a 44 kw; b) in euro 2,58 per kw per i veicoli da 45 a 110 kw; c) in euro 2,84 per kw per i veicoli superiori a 110 kw". 2) I proprietari di motociclette e auto storiche, iscritte ai rispettivi albi, sono esclusi dal pagamento del bollo annuale».

Le ora richiamate disposizioni della legge regionale appaiono costituzionalmente illegittime in riferimento ai parametri in appresso indicati e pertanto, ex art. 127 Cost. e sulla base della delibera del Consiglio dei ministri 9 giugno 2006 che si produce *sub* 1 con la richiamata relazione, il Governo propone il presente ricorso deducendo i seguenti

M O T I V I

1) Con riferimento all'art. 2 della legge regionale n. 14/2006: Violazione degli artt. 117, comma 2, lettere e) e 119 Cost, in realzione al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in particolare *sub* artt. 2, 3, 4, 16 e 24.

L'imposta regionale sulle attività produttive è stata istituita, giusta la delega contenuta nell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, ed è interamente disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1997, n. 467 e s.m. e pertanto con legge statale la quale la disciplina in tutti i suoi aspetti fondamentali — in particolare per quanto attiene alla individuazione del presupposto dell'imposta e dei soggetti passivi (artt. 2 e 3 del cit. d.lgs.) nonché alla determinazione della base imponibile (artt. 4 e segg. — pur con destinazione del relativo gettito alle regioni nel cui territorio il valore netto della produzione netta è realizzato (art. 15 cit. d.lgs.) e con limitata facoltà attribuita alle medesime regioni di variazione dell'aliquota (art. 16, comma 3) e del potere di disciplinare con propria legge, nel rispetto dei principi in materia di imposta sui redditi e di quelli recati nello stesso titolo, le procedure applicative dell'imposta (art. 24, comma 1).

L'IRAP costituisce pertanto indubbiamente — secondo la del resto pacifica giurisprudenza della Corte (*cf.* tra le altre sentt. n. 296/03 e 241/04) — non un tributo «proprio» delle regioni, nel senso in cui tale espressione è ora adoperata dall'art. 119, comma secondo, della Costituzione (e cioè nel senso di tributo istituito dalla regione, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale), sebbene un tributo statale: con la conseguenza che la disciplina sostanziale dell'imposta rientra tuttora nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali ex art. 117, comma 2, lett. e) della Cost., dovendo correlativamente escludersi una qualsiasi competenza normativa delle regioni (al di fuori dei limitati aspetti espressamente rimessi dal legislatore statale all'autonomia regionale) nel dettare una disciplina comunque modificativa di quella posta dal legislatore statale ed allo stesso riservata in via esclusiva.

Con la disposizione di cui al qui impugnato art. 2 della legge regionale n. 14/2006 il legislatore regionale ha configurato una, sia pur temporanea (per l'anno 2006), singolare esenzione da IRAP per le «aziende della filiera avicola», in tal modo introducendo una palese deroga rispetto al regime sostanziale dell'imposta quale contenuto nel d.lgs n. 446/1997 ed in particolare al suo art. 3 il quale individua i soggetti passivi del tributo con riferimento al precedente art. 2 e non prevede l'esonero dal pagamento dell'imposta per i soggetti esercenti la predetta attività economica (aziende della filiera agricola) — del resto chiaramente esorbitando dal limitato spazio di autonomia normativa regionale delineato dagli artt. 16 e 24 del medesimo d.lgs: la norma impugnata si pone pertanto come lesiva della esclusiva competenza legislativa statale in materia e costituisce esercizio di una potestà normativa non consentita al legislatore regionale e come tale va dichiarata costituzionalmente illegittima.

D'altronde, se è vero che il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, conv. con mod. dall'art. 1 della legge n. 244 del 2005, all'art. 5, comma 3-*bis*, sost. dal comma 7 dell'art. 1-*bis* del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, conv. con mod. con legge 11 marzo 2006, n. 81, ha previsto alcune provvidenze urgenti a favore degli operatori del settore avicolo nella situazione di emergenza per la cd. influenza aviaria, è altrettanto vero ed indiscutibile che nello stesso nulla previsto in merito alla facoltà delle regioni di esentare, in tutto o in parte, le imprese delle filiera agricola dal pagamento dell'IRAP, come invece disposto dal contestato art. 2 della l.r. n. 14, la cui illegittimità costituzionale appare pertanto anche per tale via da confermare.

II) Con riferimento all'art. 3 comma 1 e 2 della l.r. n. 14/2006: Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. *e*) e 119 Cost., in relazione: *a*) quanto al comma 1, all'art. 17, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al d. interm. 27 dicembre 1997 ed all'art. 24 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; *b*) quanto al comma 2, in relazione alla legge 21 novembre 2000, n. 342, in particolare art. 63.

A. — Secondo il costante insegnamento della Corte (*cf.* da ultimo, sent. n. 455/2005) in tema di ripartizione delle competenze legislative concernenti la c.d. *tassa automobilistica regionale* — disciplinata fondamentalmente dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e succ. mod., attribuita alle regioni a s.o. dall'art. 23 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, e regolata anche dall'art. 17, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 — il legislatore statale, pur attribuendo alle regioni stesse il gettito del tributo ed un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, oltre che l'attività amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il recupero della *tassa stessa* e l'applicazione delle sanzioni, ha tuttora mantenuto ferma la disciplina per ogni altro aspetto sostanziale attinente al medesimo tributo. La *tassa automobilistica regionale*, pertanto, seppur «attribuita» alle regioni quanto a gettito non rientra tra i «tributi propri» della regione ai sensi del vigente art. 119, comma 2, Cost. — il quale si riferisce ai soli tributi istituiti dalle regioni con proprie leggi nel rispetto del principio del coordinamento con il sistema tributario statale — e non è divenuta oggetto di legislazione concorrente ai sensi del comma 3 dell'art. 117 Cost, rientrando tuttora la sua regolamentazione nella esclusiva competenza legislativa dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lett. *e*) della Cost., e restando correlativamente precluso alla regione il potere di introdurre una qualsiasi modifica alla stessa disciplina, quale dettata dal legislatore statale (*cf.* anche sent. 296, 297, 311 del 2003).

B. — Ciò premesso, e con riferimento alla disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 3 della l.r. n. 14/2006, deve considerarsi che la normativa statale di riferimento che viene al proposito in rilievo è contenuta nell'art. 17, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo la quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i veicoli a motore (con esclusione di quelli assoggettati a *tassa in base alla portata* e di quelli di cui al d.lgs. n. 43 del 1997, sono soggetti a tassazione in base alla *potenza effettiva* anziché ai cavalli fiscali, con la ulteriore previsione che, «ai fini della applicazione del presente comma» le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni sono determinate con decreto interministeriale (in effetti emanato nella stessa data e pubbl. nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1997, n. 303) e che la «facoltà di cui al comma 1 dell'art. 24 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a decorrere dall'anno 1999». Secondo la normativa ora menzionata e specificata nel predetto decreto interministeriale l'importo della *tassa* è determinata in tutte le regioni moltiplicando per il numero di kw di ciascun veicolo l'ammontare previsto per unità di kw secondo la tabella contenuta nel medesimo decreto, variando tale ammontare unitario in funzione non del numero di kw ma del tipo o categoria del veicolo (autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo, autobus, autoveicoli speciali).

Con la disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 3 qui impugnata il legislatore regionale ha operato una modifica sostanziale del criterio di tassazione dettato dal legislatore statale in quanto ha previsto una articolata modulazione dell'ammontare della *tassa automobilistica* in funzione unicamente del numero dei kw del veicolo, eliminando pertanto il riferimento articolato secondo la diversa tipologia dei veicoli quale indicata dalla disciplina statale: ma in tal modo si è sostanzialmente discostato ed ha modificando la disciplina stessa al riguardo, così incappando nella denunciata violazione dell'art. 117, comma 2, lett. *e*) della Cost. D'altronde, se è vero che *ex art.* 24, comma 1 del d.lgs n. 504 del 1992 (e come confermato dal cit. art. 17, comma 16 della legge n. 449 del 1997) sussiste una limitata potestà normativa della regione

in materia, è altrettanto vero ed incontestabile che essa può spaziare solo nei limiti della forbice di variazione (dal 90 al 110 per cento) della misura degli importi della tassa vigenti nell'anno precedente, ma non si estende certamente alla non consentita sostituzione del criterio di tassazione previsto dal legislatore statale con altro criterio al medesimo non conforme.

Va, pertanto ritenuta la illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 3 della l.r. n. 14/2006, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Cost.

C. — Per quanto attiene poi alla disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 3 della l.r. n. 14/2006 in esame, va rammentato che l'art. 63 della legge statale n. 342 del 2000 ha disposto la esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, oltre che per i veicoli e motoveicoli (esclusi quelli ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione (comma 1), per gli autoveicoli e motoveicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» — costruiti specificamente per le competizioni, ovvero a scopo di ricerca tecnica o estetica o che rivestano comunque un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume — a tal fine «individuati, con propria determinazione», dall'ASI (Automobilclub storico italiano) e, per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione motociclistica italiana) — per i quali il termine è ridotto a venti anni (commi 2 e 3).

Rispetto alla compiuta e specifica disciplina — sotto il profilo della esenzione dalle tasse automobilistiche dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico e delle condizioni per il riconoscimento della stessa esenzione — contenuta nel richiamato art. 63 della legge n. 342, con il comma 2 dell'art. 3 della l.r. qui in esame il legislatore regionale è intervenuto introducendo una difforme regolamentazione che, incidendo su aspetti della disciplina sostanziale del tributo statale come tali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, esula chiaramente dalla potestà normativa regionale. Secondo la norma regionale, invero, la esenzione dal c.d. «bollo annuale» (ma trattasi chiaramente della tassa automobilistica regionale) è riferita indistintamente alle «motociclette ed auto storiche, iscritte ai rispettivi albi», senza peraltro alcuna specificazione di quali «albi» si tratti e da chi istituiti e gestiti, e soprattutto senza richiedere che la relativa iscrizione sia operata previa individuazione dei relativi requisiti soggettivi ed oggettivi con determinazione dell'ASI o della FMI: mentre la norma agevolativa statale ha riguardo solo ai veicoli di particolare interesse storico e non di mero interesse storico (oltre che a quelli di particolare interesse collezionistico, del tutto ignorati dalla norma regionale) e postula che la loro necessaria individuazione, in ragione dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, sia operata, con propria determinazione, solamente dall'ASI e per i motoveicoli anche dalla FMI.

Ne consegue la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) Cost., anche dell'impugnato comma 2 dell'art. 3 della l.r. n. 14/2006.

P. Q. M.

Si chiede l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 2 e dell'art. 3, commi 1 e 2 della l.r. Piemonte 21 aprile 2006, n. 14.

Si produrrà la copia della delibera (per estratto) del Consiglio dei ministri 9 giugno 2006 con la richiamata relazione.

Roma, addì 13 giugno 2006

L'AVVOCATO DELLO STATO: Giancarlo MANDÒ

n. 78

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 giugno 2006
(della Regione Campania)*

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Ricorso della Regione Campania - Denunciata adozione attraverso un procedimento gravemente lesivo del principio di leale collaborazione, in relazione all'acquisizione e alla valutazione del parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, in contrasto con le prescrizioni della legge di delega e con diretta lesione delle competenze e prerogative costituzionali delle Regioni - Richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero atto per vizi procedurali.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- Costituzione, art. 76.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Soppressione delle Autorità di bacino e istituzione delle Autorità di bacino distrettuale in corrispondenza di otto distretti idrogeografici - Ricorso della Regione Campania - Lamentata modifica del sistema vigente non autorizzata dalla legge delega, mancanza di partecipazione delle Regioni nella definizione del nuovo assetto, irragionevolezza della disciplina, accentramento di funzioni in capo allo Stato con sottrazione di qualsiasi garanzia alle Regioni, adozione di normativa di dettaglio nella materia di competenza concorrente «governo del territorio» e attribuzione al Governo di funzione regolamentare - Denunciata invasione e lesione delle attribuzioni regionali, violazione del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, contrasto con l'oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 63 e 64.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma terzo, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Recupero dei rifiuti - Accordi di programma con soggetti economici o associazioni di categoria per la definizione di metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti - Ricorso della Regione Campania - Lamentata sottrazione dei sottoprodotti e delle c.d. materie prime secondarie alla disciplina dei rifiuti, esenzione dall'autorizzazione e frammentazione della disciplina in contrasto con il sistema, deregolamentazione contrastante con le normative europee (direttive n. 75/442/CEE e n. 91/156/CEE) - Denunciato vizio di eccesso di delega per contrasto con la disciplina comunitaria e inosservanza del vincolo del rispetto dell'assetto amministrativo e del riparto di competenze vigente, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Rifiuti - Definizioni di smaltimento, recupero, deposito temporaneo, sottoprodotto, materia prima secondaria, materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche - Ricorso della Regione Campania - Lamentata deregolamentazione mascherata del settore, sottrazione dei sottoprodotti e delle materie prime secondarie alla disciplina dei rifiuti, in contrasto con le normative europee (direttive n. 75/442/CEE e n. 91/156/CEE) - Denunciato vizio di eccesso di delega per contrasto con la disciplina comunitaria e inosservanza del vincolo del rispetto dell'assetto amministrativo e del riparto di competenze vigente, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. g), h), m), n), q) e u).
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Rifiuti - Accordo deregolatorio per le procedure semplificate di smaltimento di rifiuti e rinvio al d.m. 5 febbraio 1988 per la fase transitoria in attesa della fissazione di nuove regole - Ricorso della Regione Campania - Lamentata sottrazione dei sottoprodotti e delle c.d. materie prime secondarie alla disciplina dei rifiuti, esenzione dall'autorizzazione e frammentazione della disciplina in contrasto con il sistema, deregolamentazione contrastante con le normative europee (direttive n. 75/442/CEE e n. 91/156/CEE) - Denunciato vizio di eccesso di delega per contrasto con la disciplina comunitaria e inosservanza del vincolo del rispetto dell'assetto amministrativo e del riparto di competenze vigente, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 214, commi 3 e 5.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Gestione dei rifiuti - Terre e rocce da scavo, residui della lavorazione della pietra destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati - Esclusione dalla disciplina dei rifiuti - Ricorso della Regione Campania - Lamentato contrasto con la disciplina comunitaria - Denunciato vizio di eccesso di delega per contrasto con la disciplina comunitaria e inosservanza del vincolo del rispetto dell'assetto amministrativo e del riparto di competenze vigente, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Catasto dei rifiuti - Obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti - Esenzione per le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi - Ricorso della Regione Campania - Lamentato danno e perdita di informazioni per i controlli ambientali - Denunciato vizio di eccesso di delega per contrasto con la disciplina comunitaria e inosservanza del vincolo del rispetto dell'assetto amministrativo e del riparto di competenze vigente, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 189, comma 3.
- Costituzione, artt. 11, 76, 117, commi primo, terzo e quinto, e 118.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Disciplina degli scarichi - Assimilazione alle acque reflue domestiche degli scarichi derivanti dalle imprese agricole - Condizione - Prevalenza della materia prima derivante dalla propria produzione rispetto alla materia prima derivante da produzioni altrui - Ricorso della Regione Campania - Lamentata discrezionalità del criterio con inevitabilità del danno ambientale - Denunciato vizio di eccesso di delega per contrasto con la disciplina comunitaria e per contrasto con i principi e criteri direttivi di miglioramento della tutela ambientale e inosservanza del vincolo del rispetto dell'assetto amministrativo e del riparto di competenze vigente, lesione delle prerogative regionali in materia di tutela del territorio, tutela igienico-sanitaria, sicurezza della popolazione e diretta attuazione delle norme comunitarie.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 101, comma 7.
- Costituzione, artt. 76 e 117, commi primo e terzo.

Ambiente - Decreto legislativo delegato per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale - Tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di fognatura e depurazione - Ricorso della Regione Campania - Lamentata previsione di poteri normativi ministeriali sovraordinati a quello delle Regioni in violazione della competenza legislativa residuale in materia di servizi pubblici locali, lesione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni, contrasto con la delega legislativa in relazione al rispetto delle esistenti attribuzioni regionali, e ai criteri fissati per l'adozione di misure e strumenti economici, finanziari e fiscali, nonché introduzione *ex novo* di imposta non prevista tra gli oggetti della delega.

- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154 e 155.
- Costituzione, artt. 76, 117, comma quarto, e 119.

Ricorso della Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore* on. Antonio Bassolino, rapp.to e difeso, giusto mandato a margine ed in virtù della deliberazione della giunta regionale n. 507 del 28 aprile 2006, dagli avv. proff. Vincenzo Cocozza e Fabrizio Criscuolo unitamente all'avv. Vincenzo Baroni dell'Avvocatura regionale, insieme con i quali elettivamente domicilia in Roma, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania alla via Poli n. 29;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 63 e 64, concernenti le nuove attività di bacino; 101, comma 7, concernente gli scarichi derivanti dalle imprese agricole; 154, concernente la tariffa del servizio idrico integrato; 155, concernente la tariffa del servizio fognatura e depurazione, 181, commi 7, 8, 9, 10, 11, concernenti il c.d. recupero dei rifiuti, 183, comma 1, concernente la definizione dei rifiuti; 186, concernente le terre e le rocce da scavo; 189, comma 3, concernente gli obblighi di comunicazione relativi a certe categorie di rifiuti; 214, commi 3 e 5, concernenti le procedure semplificate per i rifiuti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006, supplemento ordinario n. 96/2006, per violazione degli artt. 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, del principio di leale cooperazione, del principio di ragionevolezza nonché della normativa comunitaria.

F A T T O

1. — Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale» è stato emanato in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 187.

La delega aveva come oggetto il «riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative “in materia ambientale” anche mediante la redazione di testi unici».

La legge di delegazione (art. 1, comma 4) prescriveva l'obbligo per il Governo di sentire il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

È ancora importante notare che fra i principi fissati dalla legge di delegazione vi era anche l'obbligo del «rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà» (art. 1, comma 8).

Va, a questo punto, segnalata una rilevante notazione di tipo procedimentale.

Il modo in cui si è svolta l'intera vicenda di approvazione del decreto legislativo con omissioni, ritardi nella comunicazione del testo alla Conferenza Stato-regioni, in uno con la grande complessità ed ampiezza del testo e degli allegati, hanno impedito che tale organo potesse esprimere il parere, obbligatoriamente previsto dalla stessa legge di delegazione.

Risulta, infatti, che il testo del decreto legislativo sia stato trasmesso alle regioni con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri solo in data 29 novembre 2005, e che gli allegati tecnici siano stati resi disponibili soltanto in rete (peraltro solo il 7 dicembre).

Con tutta evidenza vi era una grande difficoltà a poter, in pochi giorni, conoscere seriamente la disciplina e ad esprimere il parere.

Ed infatti, nella seduta della Conferenza unificata del 15 dicembre 2005 vi è la richiesta di «rinvio dell'espressione del parere per consentire al Tavolo tecnico di terminare l'istruttoria», in quanto, oggettivamente, non vi era stato il tempo materiale per una consapevole valutazione di una materia avente impatto forte con le competenze e la politica degli Enti territoriali.

Il Governo ha manifestato opinioni diverse sulla richiesta di rinvio. Di fatto la stessa non viene accolta ed il parere, per le ragioni indicate, non viene reso.

Pur mancando questo passaggio essenziale, il Consiglio dei ministri, il 19 gennaio 2006, approvava «in via definitiva» il testo del decreto legislativo.

L'anomalia, che ridonda in illegittimità, del procedimento continua nella successiva riunione della Conferenza unificata del 26 gennaio 2006. I presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UNPI e dell'UNCEM, infatti, presentavano un ordine del giorno recante il parere negativo sullo schema di decreto, motivandolo sia nel merito che nel metodo ed evidenziando profili di illegittimità costituzionale. Parere del quale il rappresentante del Governo si limitava a dichiarare di «prendere atto».

Il tormentato e confuso procedimento continua, poi, con ulteriori fasi che confermano e rafforzano l'illegittimità.

Risulta, infatti, che in una nuova seduta, 10 febbraio, il Consiglio dei ministri riapprovava, di nuovo «in via definitiva» il decreto legislativo.

Ed ancora una nuova approvazione con modifiche del Consiglio dei ministri il 29 marzo 2006, dopo che il Presidente della Repubblica aveva chiesto al Governo alcuni chiarimenti nel merito e in relazione al procedimento di formazione del decreto legislativo con la sospensione dell'emanazione.

La nuova approvazione e le modifiche introdotte comportano che il testo è diverso da quello sottoposto all'esame della Conferenza unificata.

Il decreto legislativo, negli artt. 63 e 64; 101, comma 7; 154; 155; 181, commi 7, 8, 9, 10, 11; 183, comma 1; 186; 189, comma 3; 214, commi 3 e 5, è illegittimo per i seguenti

M O T I V I

1) Violazione degli artt. 117, comma 3, 118 e 76 della Costituzione. Violazione del principio di leale cooperazione. Irragionevolezza. Violazione della normativa comunitaria.

È necessaria una premessa.

La Regione Campania propone la questione di legittimità nei confronti delle singole disposizioni indicate alle quali le censure vengono specificamente indirizzate. Ma, è evidente, che il decreto risulti affetto da gravi vizi di procedimento, attinenti, in particolare, alla violazione del principio di «leale cooperazione». E questo costituisce vizio comune a tutte le disposizioni impugnate.

Il Governo non ha rispettato, infatti, tale essenziale principio cercando le condizioni perché la Conferenza non potesse esprimersi anche con la mancata informazione tempestiva sul nuovo testo normativo. Così, non vi è stato il parere della Conferenza unificata e non si è potuto realizzare alcun confronto, essenziale, invece, per la conformazione della materia.

La violazione del principio di leale cooperazione si salda come vizio di carattere generale e comune a quello di violazione delle delega legislativa, con le conseguenti gravi ricadute sulle attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni, dal momento che, come si è detto, l'obbligo del parere da parte della Conferenza unificata era sancito come principio dalla stessa legge di delegazione.

2) Sulla base di questa premessa, si può procedere a prospettare i vizi nei confronti delle singole disposizioni normative oggetto dell'impugnativa.

2.1.) Illegittimità costituzionale degli artt. 63 e 64 relativi all'Autorità di bacino, per violazione degli artt. 117, comma 3, 118 e 76 della Costituzione.

L'art. 63, comma 3, dispone: «Le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto».

Le autorità distrettuali sono previste dal comma 1 dello stesso articolo, in corrispondenza degli otto distretti idrografici individuati nel successivo art. 64 e che riaccorpa in otto distretti i numerosi bacini che la legge n. 183/1989 istituiva, suddividendoli in bacini nazionali, interregionali e regionali.

Con tale operazione si è, dunque, proceduto alla creazione di organismi che hanno una qualche corrispondenza con macro-regioni, senza che, però, una tale opera di ricomposizione abbia registrato la partecipazione degli enti interessati.

L'art. 63, comma 2, poi, individua gli organi dei distretti nella «Conferenza istituzionale permanente, nel Segretario generale, nella Segreteria tecnico-operativa e nella Conferenza operativa di servizi». Nel contempo, la norma rinvia la definizione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione di trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia, e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, «sentita la Conferenza permanente Stato-regioni», entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Parte III decreto.

Ancora, lo stesso d.P.C.m. «disciplina il trasferimento di funzioni e regola il periodo transitorio».

Si conferma che le disposizioni oggetto dell'impugnativa sono gravemente lesive delle attribuzioni regionali e contrastanti con l'oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega.

La materia, nella quale l'intervento statale si è realizzato (anche il titolo della Sezione è significativo: «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione») è il «governo del territorio» che l'art. 117, terzo comma, Cost., assegna alla competenza concorrente.

È noto che nella materia, in cui vi è il riparto della potestà legislativa secondo il terzo comma dell'art. 117 Cost., lo Stato può intervenire esclusivamente con norme legislative di principio.

Soltanto per funzioni «unitarie», può essere giustificata la riserva allo Stato, in base principio di sussidiarietà.

D'altra parte, quando particolari competenze consentano allo Stato di esercitare determinate funzioni amministrative incidenti in materie di competenza regionale, occorre rispettare il principio di leale collaborazione e, quindi, coinvolgere nella decisione la Conferenza Stato-regioni.

Le disposizioni normative che sopprimono le Autorità di bacino e istituiscono le nuove Autorità distrettuali non rispettano la previsione costituzionale.

Intanto, l'accentramento, attraverso l'unificazione sotto un'unica Autorità, di bacini che non hanno in realtà alcuna correlazione, si mostra irragionevole, non giustificata e sottrae competenze alle regioni, in violazione sia della competenza legislativa di cui all'art. 117 Cost. che del principio di sussidiarietà.

Poi, i distretti sono costruiti come enti amministrativi sovraregionali, operandosi, così, una distorsione delle strutture delle Autorità di bacino, che la legge n. 183/1989 aveva correlato a dimensioni idrogeografiche «naturali», alle quali si connetteva la competenza pianificatoria e decisionale.

Nel momento in cui le Autorità distrettuali rappresentano, invece, articolazioni burocratico-amministrative, si accentua un carattere di amministrazione decentrata dello Stato.

Ciò è confermato dal profilo strutturale, giacché la rappresentanza regionale è in netta minoranza nell'organo decisionale: la Conferenza istituzionale permanente (che nomina anche il Segretario generale) e la Conferenza operativa.

Infatti, al comma 4, l'art. 63 così recita: «Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali per la funzione pubblica, per i beni e le attività culturali o i Sottosegretari dai medesimi delegati, nonché i presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato del Dipartimento della protezione civile».

I rappresentanti dello Stato, quindi, sono sette, mentre quelli delle regioni sono in numero inferiore. Sicché, tenuto conto che il medesimo comma 4 espressamente prevede che la Conferenza «delibera a maggioranza», la sottrazione di qualsiasi garanzia alle regioni.

Come già detto, poi, una così puntuale previsione legislativa statale in materia di competenza regionale, non è mai ammissibile senza la codecisione.

Ancora, va dedotta la illegittima attribuzione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di una funzione regolamentare (art. 63, commi 2 e 3).

Ovviamente, trattandosi di un potere connesso con quanto sopra oggetto di impugnativa, vi è una illegittimità derivata per le stesse ragioni appena esposte. E, comunque, un tale potere non è ammissibile, se non esercitato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

La circostanza che la materia, oggetto dell'intervento, sia di competenza regionale (con la conseguente invasione di attribuzioni delle regioni) consente di articolare il vizio di eccesso di delega.

Intanto, per violazione dell'oggetto.

La legge delega prevedeva il «riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative..., anche mediante la redazione di testi unici» (art. 1, comma 1, legge n. 308/2004).

Come codesta ecc.ma Corte ha insegnato «la revisione e il riordino, ove comportino l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, necessitano della indicazione di principi e di criteri direttivi idonei a circoscrivere le diverse scelte discrezionali dell'esecutivo, mentre tale specifica indicazione può anche mancare allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanziale conferma delle precedenti» (sent. n. 66/2005, che cita il precedente della sent. n. 354/1998).

Ne discende che, quando oggetto della delega è il «riordino», lo spazio dell'intervento è ben delimitato.

Poi, per violazione dei principi di delega.

La legge n. 308/2004, all'art. 1, comma 8, indica, infatti «il rispetto... delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Il rispetto delle attribuzioni regionali costituiva, dunque, un principio preciso che delimitava il decreto legislativo. L'invasione delle competenze regionali che è stata denunciata appare ancora più grave laddove si consideri che la legge delega non sembra prevedere una alterazione del sistema delle Autorità di bacino.

Al riguardo principi e criteri direttivi dettati dal comma 9 sono:

«rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici;

valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale;

adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino;

adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica e il riuso della stessa;

semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'*iter* procedimentale».

Non si rinviene traccia nella legge delega di principi che autorizzassero la modifica del sistema previsto dalla legge 183 del 1989. Di qui le evidenti illegittimità denunciate.

2.2) Illegittimità costituzionale degli artt. 181, commi 7-11; 183, comma 1; 186; 189, comma 3, per violazione degli artt. 117 (commi primo, terzo e quinto), 118, 11 e 76 Cost. Violazione della normativa comunitaria.

L'art. 181, comma 7, prevede che «soggetti economici» o associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, anche con riferimento ad interi settori economici e produttivi, possano «stipulare con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio... appositi accordi di programma ...per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti».

Tali accordi «fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva, per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, anche tramite il mercato telematico, con particolare riferimento a quello del recupero realizzato dalle Camere di commercio, e per i controlli delle caratteristiche e i relativi metodi di prova». Gli accordi «fissano altresì le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti, nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego». I commi successivi, dall'8 all'11, disciplinano le modalità per la stipula, l'approvazione e la pubblicazione di tali accordi di programma.

L'art. 183, comma 1, procede alla definizione dei termini: *g*) «smaltimento»; *h*) «recupero»; *m*) «deposito temporaneo»; *n*) «sottoprodotto» *q*) «materia prima secondaria», definita con riferimento alle caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 181; *u*) «materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche», la cui disciplina sarà integrata da un decreto ministeriale «senza valore regolamentare».

In tale maniera, si attua una deregolamentazione contrastante con le normative europee.

Le definizioni di smaltimento e recupero non sono conformi con quanto indicato nella direttiva 75/442/CEE art. 1, lettere *e*) e *f*). Le definizioni di sottoprodotto e di materia prima secondaria (MPS) sono in contrasto con le sentenze della Corte di giustizia europea (sentenze C-418/1997 e C-419/1997 — «Arco»; C-9/2000 — «Palim Grant»; C-114/2001 «AvestaPolarit Chrome», e in particolare C-457/2002 «Niselli».

La sottrazione dei sottoprodotti e delle cd. materie prime secondarie alla disciplina dei rifiuti è già stato oggetto di una prima sentenza di condanna a seguito di procedura d'infrazione che ha colpito il d.m. 5 febbraio 1998, che invece l'art. 181, comma 6, del decreto legislativo impugnato mantiene transitoriamente, ma illegittimamente, in vigore in attesa, di un nuovo decreto ministeriale che fissi le caratteristiche dei materiali ottenuti come materie secondarie.

D'altro canto, è vero che sono inclusi nella «definizione» dei rifiuti, ma in realtà la norma, che così li classifica, delimita l'ambito di applicazione della disciplina nel momento in cui prevede che «non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare...» (art. 183, comma 1, lettera *n*).

L'articolo 181, prevedendo appositi decreti ministeriali ed accordi di programma, sottrae al regime dei rifiuti e alle relative autorizzazioni, adempimenti e controlli, molte sostanze o materiali che nella legislazione vigente, invece, vi sono assoggettati.

L'orientamento della giurisprudenza e la normativa comunitaria impongono, invece, una nozione estensiva del concetto di «rifiuto» comprendente i sottoprodotti e le materie prime secondarie.

Con la previsione del ricorso agli accordi di programma, l'articolo qui censurato è in contrasto con la disciplina normativa ed il sistema, perché non vi è più una disciplina unitaria, ma una serie indeterminata di accordi applicabili.

Di qui il contrasto con la normativa europea, che non consente che le attività di recupero possano essere escluse dal regime autorizzatorio (*cfr.* direttive n. 75/442/CEE e n. 91/156/CEE).

La dispensa dall'autorizzazione è possibile solo fissando norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti.

Le motivazioni appena dedotte sostengono l'eccezione di illegittimità anche nei confronti dei commi 3 e 5 dell'art. 214, nella parte in cui ammettono, rispettivamente, l'accordo «deregolatorio» per le procedure semplificate di smaltimento di rifiuti e richiamano il d.m. 5 febbraio 1988 per la fase transitoria, in attesa della fissazione delle nuove regole.

L'art. 186, poi, prevede una generale esenzione per le terre e rocce da scavo ed i residui della lavorazione della pietra destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, ecc. che non costituiscono rifiuti e, pertanto, sono «esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3».

La previsione contrasta con la normativa comunitaria perché si tratta di esclusione disposta in via generale, senza tener conto della generale disciplina europea.

Tale contrasto con le norme comunitarie determina non solo la illegittimità alla stregua dell'art. 117, comma primo, della Costituzione, ma anche con la legge di delega (e quindi con l'art. 76 Cost.) che, come ricordato, fissa tra i criteri direttivi (art. 1, comma 8) la «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza» (lettera *e*), e l'«affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio «chi inquina paga»», (lettera *f*).

L'illegittimità per violazione delle competenze regionali è evidente.

I «rifiuti» costituiscono materia in cui si intersecano gli interessi ambientali con quelli di tutela del territorio, nonché della tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione.

Pur volendosi invocare il «criterio di prevalenza» elaborato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, e quindi la competenza dello Stato a legiferare in base all'art. 117, comma 2, lettera *s*), la legge statale deve sempre rispettare precisi limiti.

Invero, nella legislazione vigente, il ruolo fondamentale delle Regioni, nell'attuazione del quadro normativo nazionale, ha trovato un suo riconoscimento. Sicché la notevole compressione di tale ruolo regionale, che si realizza incidendo su attribuzioni alle Regioni già riconosciute nell'attuale assetto normativo, ridonda in ulteriore violazione della delega, che vincola il legislatore al rispetto dell'assetto amministrativo e al riparto di competenze vigente.

L'art. 189, al comma 3, contempla l'obbligo di comunicare annualmente alle Camere di commercio le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto di attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti (c.d. MUD, ossia il «modello unico» introdotto dalla legge n. 70/1994). Ne sono esentate le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi.

Ciò comporta una caduta di informazioni relativamente a molteplici categorie di rifiuti. Le strutture chiamate a svolgere i controlli ambientali non saranno nelle condizioni di conoscere i dati relativi alla produzione indispensabili per seguire il percorso dei rifiuti.

2.3) Illegittimità costituzionale dell'art. 101, comma 7, per violazione degli artt. 117, comma 1 e 3, e 76 Cost. violazione della normativa comunitaria.

L'art. 101, comma 7, assimila alle acque reflue domestiche gli scarichi derivanti dalle imprese agricole, includendo in esse anche quelle che svolgono attività di trasformazione o valorizzazione dei prodotti agricoli, purché tale attività, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale, riguardi materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

È noto che tali reflui possono avere un considerevole impatto ambientale.

Al riguardo, l'art. 28, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 152/1999 (recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole») imponeva un preciso rapporto minimo tra materia prima derivante dalla propria produzione e materia prima derivante da produzioni altrui.

A fronte di tale criterio, l'attuale intervento statale sostituisce il limite di 2/3 con il concetto elastico di «misura prevalente».

Palese l'accentuata discrezionalità, con ciò che ne deriva in termini di disparità di trattamento.

Palese, ancora, che la «flessibilità» del nuovo criterio e l'impropria classificazione degli scarichi delle imprese agricole, che esercitano anche attività di trasformazione dei prodotti agricoli, comportano livelli di trattamento meno rigorosi, con conseguenze inevitabili in termini di danno ambientale.

Si ripropone, ancora una volta, il vizio per contrasto con la legge di delegazione che ha fissato tra i principi e criteri direttivi il «miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali...» (lettera a), dell'art. 1, comma 8), e l'obiettivo di «... pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi...» (lettera b) del comma 9).

Così come la violazione dell'ulteriore criterio del rispetto delle attribuzioni già conferite alle regioni, giacché sin dalla legislazione di settore e dal decreto legislativo n. 112/1998 queste funzioni risultano riconosciute.

2.4) Illegittimità costituzionale degli artt. 154 e 155, per violazione degli artt. 117, quarto comma, 119 e 76 Cost.

L'art. 154 istituisce la « Tariffa per il servizio idrico », quale « corrispettivo del servizio idrico integrato », e fissa i parametri, con cui essa deve essere determinata, prescrivendo che debba tenersi conto « della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio « chi inquina paga » ».

Determina, poi, le competenze attuative, attribuendo: al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il compito di definire con decreto « le compo-

menti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua»; al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, «al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale», il compito di stabilire «i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate».

In tale maniera vengono previsti poteri normativi di livello ministeriale che incidono su ambiti riservati alle regioni, in violazione della competenza legislativa ad esse spettante a termini dell'art. 117, comma della Costituzione.

La materia dei servizi pubblici locali è, infatti, riservata alla potestà residuale delle regioni, sicché non è legittimo l'intervento qui contestato.

La disciplina, per di più, contrasta con l'evoluzione della stessa legislazione statale che, nell'art. 13, legge n. 36/1994, aveva fissato la necessità di tener conto degli obiettivi di miglioramento della produttività. Il venir meno di uno strumento idoneo a favorire il miglioramento dell'efficienza delle gestioni con la leva tariffaria, incide negativamente sul miglioramento progressivo in termini di efficienza, previsto dalla precedente normativa.

Alla violazione dell'art. 117, comma 4, in materia di disciplina dei servizi pubblici locali, si aggiunga la violazione dell'autonomia finanziaria e tributaria garantita alle regioni dall'art. 119, commi primo e secondo, Cost., in quanto si incide su una entrata la cui disciplina ricade nella competenza regionale.

Si ripropone, ancora una volta, il vizio di contrasto con i criteri e i principi fissati dalla legge di delega, laddove essa ha vincolato il legislatore non solo al rispetto «delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (art. 1, comma 8), ma anche al conseguimento dello «Sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del Consiglio, nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali» (art. 1, comma 8, lettera d).

Per altro verso, poi la norma impugnata non sembra neppure rientrare negli oggetti della delega, non essendo previsto tra essi l'introduzione *ex novo* dell'imposta in questione.

P. Q. M.

Si conclude affinché l'ecc.ma Corte costituzionale voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 63 e 64; 101, comma 7; 154; 155; 181, commi 7, 8, 9, 10, 11; 183, comma 1; 186; 189, comma 3; 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», per violazione degli articoli 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, del principio di leale cooperazione, del principio di ragionevolezza nonché della normativa comunitaria.

Napoli-Roma, addì 31 maggio 2006.

PROF. AVV. Vincenzo COCOZZA - PROV. AVV. Fabrizio CRISCUOLO - AVV. Vincenzo BARONI

06C0610

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOPILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 0 8 1 6 *

€ 2,00